

STATUTO

TAI CHI-KARATE LARIO Associazione Sportiva Dilettantistica – APS

PREMESSA

E' costituita l'Associazione non riconosciuta TAI CHI-KARATE LARIO Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve **"TAI CHI-KARATE LARIO ASD-APS"** avente la natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 del C. C. e della normativa in materia denominata di seguito Associazione.

L'Associazione **"TAI CHI-KARATE LARIO ASD-APS"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica rivolta verso tutti, siano essi normodotati o no e di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative. L'Associazione **"TAI CHI-KARATE LARIO ASD-APS"** accetta di confrontarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo statuto e al regolamento di ACSI quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

ART.1- (Natura, denominazione e sede) - L'Associazione **"TAI CHI-KARATE LARIO ASD-APS"** ha natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del C. C. e della normativa in materia, di seguito denominata Associazione.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Plinio,3 Comune di Como. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Finalità e Attività) - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di promuovere la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, anche via web, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett.t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

L'Associazione, in particolare, si propone di:

- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute nel campo delle Arti Marziali, Wushu Kung Fu Tradizionale e Karate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI;
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili e amatoriali anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare i corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione anche extra-scolastica in ambito sportivo, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica, con attenzione anche ai problemi connessi alla disabilità, indirizzando, inoltre, i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri



associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione) - Sono associati all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.4 (Diritti e doveri degli Associati) - Gli associati hanno pari diritti e doveri, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 16;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 (Volontariato e attività di volontariato) - L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato) - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 (Organi sociali) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se necessario)

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo (se nominato) che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397 comma 2 del C.C.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima disciplina, facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

ART. 8 (Assemblea dei soci) - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all' avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, a mezzo delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata, sia in presenza che via web, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, i dati della piattaforma alla quale collegarsi nel caso di assemblee on line e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, messaggio di Whatsapp, spedita e/o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea) - L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

ART. 10 (Assemblea ordinaria) - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria) - L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 12 (Organo di amministrazione) - L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da n.3 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n.4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del C.C.; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del C.C.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13 - 14 - 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13 (Il Presidente) - Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Organo di controllo) - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 all'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 (Organo di revisione legale dei conti) - E' nominato nei casi e nei modi previsti dall' articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 (Libri sociali) - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 (Risorse economiche) - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolti in modo ausiliario e sussidiario e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 (I beni) - I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio) - Il bilancio d'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative

norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale) - Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22 (Convenzioni) - Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 (Personale retribuito) - L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione medesima.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) - Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 25 (Responsabilità dell'Associazione) - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome per conto dell'Associazione.

ART. 26 (Assicurazione dell'Associazione) - L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio) - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto:

- fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo pertanto qualsiasi riparto tra gli associati;
- a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28 (Disposizioni finali) . Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29 (Norma transitoria) -

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

